

# I.M.U. 2024

Si riportano le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2024, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/12/2023. Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge. È prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della L. n. 160/2019.

<b>Aliquote</b>	<b>0,60 % (6,00 per mille)</b>	Abitazione principale e immobili assimilati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nei limiti massimi di una per tipologia C/2-C/6-C/7
	<b>0,10 % (1,00 per mille)</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale
	<b>0,60 % (6,00 per mille)</b>	Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP con applicazione della detrazione di € 200,00
	<b>0,96 % (9,60 per mille)</b>	Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/1 – A/10 - D.
	<b>1,06 % (10,6 per mille)</b>	Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, altri fabbricati escluse le categorie catastali C/1 – A/10 – D)

<b>Detrazione</b>	<b>Abitazione principale</b>	Euro 200,00 per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9
-------------------	------------------------------	--

<b>Base imponibile</b>	Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile: - 160 per i fabbricati di categoria A (con l'esclusione della categoria A10), per i C02, C06 e C07 - 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C03, C04 e C05 - 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D05 - 65 per i fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D05 - 55 per i fabbricati di categoria catastale C01
	Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola presso l'INPS usufruiscono dell'esenzione IMU.
	Per le abitazioni locata a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

<b>Abitazione principale in caso di coniugi residenti in immobili diversi</b>	<p>L'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, ha disposto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La Corte Costituzionale nel 2022 ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma cancellando uno dei requisiti sino a quel momento previsti per la richiesta di esenzione IMU, ovvero la residenza anche del nucleo familiare.</p> <p>La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia dimostrabile.</p> <p>La citata sentenza della Corte specifica che <i>"la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali)"</i> e che <i>"i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui (...) anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale"</i>.</p> <p>La Corte ha precisato che la sentenza soprarrichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.</p>
---	---

<b>Immobili occupati</b>	L'articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022 ha previsto l'esenzione per <i>"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione"</i> .
--------------------------	---

<b>Residenti all'estero che possiedono</b>	L'articolo 1 comma 48 della L. n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021, prevede la riduzione IMU al 50 % (solo per il 2022 del 62,50% in base alla finanziaria 2022) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
--	---

<b>immobili in Italia</b>	
---------------------------	--

<b>Esenzione IMU "beni merce"</b>	L'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto dall'anno 2022 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
-----------------------------------	---

<b>Scadenze versamenti</b>	<b>Acconto</b>	entro il <b>17 giugno 2024</b>
	<b>Saldo</b>	entro il <b>16 dicembre 2024</b>

<b>Modalità di versamento</b>	<b>Mod. F24</b>	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
	<b>Versamento minimo</b>	Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulta pari o inferiore a Euro 12,00

<b>Mod. F24</b>	Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:	
<b>Cod. tributo</b>	3912	IMU – Imposta Municipale Propria per le abitazioni A/1 – A/8 – A/9
	3913	IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati strumentali alle attività agricole
	3914	IMU – Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli
	3916	IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili
	3918	IMU – Imposta Municipale Propria per altri fabbricati
	3925	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota STATO
<b>Codice Ente</b>	3930	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota COMUNE
	D325	

<b>Dichiarazione</b>	Le dichiarazioni relative alla propria situazione immobiliare devono essere presentate <b>entro il 30 giugno</b> dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Per quanto riguarda le aree edificabili il Comune non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
----------------------	--

<b>Regolamenti</b>	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2020 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 739-783 della L. n. 160/2019 (ai sensi dell'art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019).
--------------------	---

<b>Per informazioni</b>	Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al n. 041/5121 921-926 ai seguenti orari: <b>lunedì: dalle 09:00 alle 12:00</b> <b>martedì: chiuso</b> <b>mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00</b> <b>giovedì: dalle 09:00-12:00 e pomeriggio 14:30-17:15</b> <b>venerdì: dalle 09:00 alle 12:00</b>  Eventuale documentazione o richieste possono essere inviate a <i>protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it</i> <i>tributi@comune.dolo.ve.it</i>
-------------------------	--

Nel sito internet del Comune di Dolo, [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it), all'interno dello sportello telematico, è disponibile il programma dell'ANUTEL per effettuare il calcolo IMU anche in caso di Ravvedimento Operoso, il Regolamento IMU del Comune di Dolo è accessibile al seguente link: [5\\_1-fin-imu-35\\_2020.pdf \(dolo.ve.it\)](#).

Per la dichiarazione IMU il link è il seguente: [Dipartimento Finanze - Modello di dichiarazioni e istruzioni](#)